

**Raccomandazione
concernente la prescrizione, la somministrazione e la consegna di
stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti
del 5 aprile 2011**

Considerato l'obbligo di regolare la prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per la terapia di persone tossicodipendenti;
richiamati gli articoli 4 e 7 del Regolamento sulle terapie sostitutive;
considerati gli articoli 4 e 40 dell'Ordinanza federale del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (in seguito: OStup),

emana la seguente raccomandazione :

Regole dell'arte

Art. 1

Fungono da regola dell'arte eventuali Direttive o Raccomandazioni emanate dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica in collaborazione con le reti degli specialisti sul territorio, ove non specificato espressamente in maniera diversa dalla presente Raccomandazione.

Ferie in Svizzera

Art. 2

¹ In caso di equilibrio clinico ex art. 3 delle Direttive del Medico cantonale (in seguito: Direttive) le ferie di durata inferiore ai 7 giorni non presentano particolari problemi.

² Per ferie di una durata superiore ai 7 giorni la consegna o somministrazione del farmaco sostitutivo avviene nella località delle ferie, previo accordo del farmacista con una farmacia sita nel luogo delle ferie.

Ferie fuori dalla Svizzera, in Paesi dello spazio Schengen

Art. 3

¹ Per le ferie in questi Paesi è applicata la procedura secondo l'OSTup federale del 29 maggio 1996, modifica dell'art. 40a del 26 novembre 2008.

² Per ferie fino a una durata massima di 28 giorni, il paziente ottiene dal proprio medico un attestato speciale che contiene le informazioni necessarie per provare la terapia. L'attestato è disponibile sul sito internet di Swissmedic: <http://www.swissmedic.ch/index.html?lang=it>. L'attestato va autenticato dal farmacista che consegna lo stupefacente sulla base di una ricetta medica. Il farmacista inoltra immediatamente una copia dell'attestato autenticato al Medico cantonale.

³ Per ferie superiori alla durata di 28 giorni la consegna o somministrazione del farmaco sostitutivo avviene alle condizioni vigenti nel Paese di destinazione. Il medico certifica solamente che il paziente è in terapia definendo la durata, la dose e la galenica. L'organizzazione del resto della procedura è responsabilità del paziente.

Ferie fuori dalla Svizzera, in Paesi esterni allo spazio di Schengen

Art. 4

Per le ferie in questi Paesi, che non hanno concluso con la Svizzera un accordo simile a quello di Schengen, il paziente deve portare con sé un attestato medico della terapia in atto. Il modulo per l'attestato è scaricabile dal sito internet dell'Ufficio del medico cantonale <http://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosafacciamo/tossicodipendenze/terapie-sostitutive/>, che informa anche sugli accordi tra la Svizzera e gli Stati esterni allo spazio Schengen.

È responsabilità del paziente di valutare l'esistenza e le modalità delle terapie sostitutive nel Paese di destinazione.

Il Medico cantonale

G. Merlani